



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 113 DEL 19-12-2019

N. 293 del Registro Generale

Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - PROGETTO PER IL RIPRISTINO CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VALLO DI NERA - AFFIDAMENTO INDAGINI SPERIMENTALI

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione”;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.”, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, dal il Decreto Legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89, dal Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dal Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5 del decreto legge che stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

Visto il D.L. n.189 art.15, comma 2, il quale prevede che relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione - Vice Commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Decreto n.40 del 25/06/2018 con il quale il Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione ha delegato tra i soggetti attuatori, il Comune di Vallo di Nera, allo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla realizzazione degli interventi finanziati con le O.C. 33/2017, 37/2017 e 56/2018;

Vista l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 56 del 10/05/2018 “*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.*” nel quale veniva ricompreso anche il Palazzo Municipale del Comune di Vallo di Nera per un importo finanziato di € 556.800,00;

Premesso:

- che in seguito agli eventi sismici del 24/08/2016 e in particolare in seguito alla forte scossa del 30/10/2016, il Palazzo Comunale, sito in Piazza G. Marconi, Fraz. Piedipaterno nel Comune di Vallo di Nera, è stato dichiarato inagibile con Ordinanza sindacale n.46 del 31/10/2016;

- che nel “*Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016*”, approvato con Ordinanza del Commissario di Governo n.37 del 08/09/2017, nell’ allegato 1, era ricompreso anche il “Palazzo Comunale” sito nel Comune di Vallo di Nera, finanziato con un importo pari a € 234.000,00;

- che con la stessa nota, il Sindaco del Comune di Vallo di Nera, nell’evidenziare che la scheda di rilievo del danno del Palazzo Comunale, trasmessa da questo ente in data 28/04/2017 prot. 1752, riportava una stima complessiva dell’intervento pari ad € 556.800,00 mentre il finanziamento approvato era pari a € 234.000,00, chiedeva, una revisione dell’importo stimato e stanziato per il ripristino dello stato di agibilità dell’immobile, facendo rilevare che il finanziamento accordato “...non appare adeguato soprattutto in considerazione del quadro fessurativo dell’immobile, che lascia presagire possibili criticità a livello di fondazioni, le quali, andranno verificate attraverso specifiche indagini per poi intervenire a livello strutturale...”;

COMUNE DI VALLO DI NERA

- che a seguito dell'espletamento della procedura negoziata, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.61 del 22/11/2017, veniva aggiudicato allo studio tecnico Cooperstudio s.c., con sede in Via Col di Lana n. 3G – 06034 Foligno (PG), il servizio di redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo ai *"Lavori di ripristino con miglioramento sismico della sede municipale del Comune di Vallo di Nera, intervento relativo al Palazzo Comunale interessato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi inserito nel primo programma delle opere pubbliche danneggiate approvato con ordinanza del commissario di governo n.37 del 08/09/2017"*;
- che la lettera e) del comma 9 di modifica all'art. 14 del D.L. 189/16, consente al Commissario, in sede di approvazione dei piani di cui al comma 2, dell'art. 14, ovvero con apposito provvedimento, di individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione di tali interventi a cura dei soggetti attuatori (di cui all'articolo 15, comma 1, del D.L. 189/16), su cui interviene l'articolo in esame, è prevista, fino alla scadenza della gestione commissariale, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea, una procedura accelerata consistente in una procedura negoziata senza bando sulla base del progetto definitivo;
- che quanto sopra si applica anche al programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 37 del 08/09/2017;
- che in ragione della necessità di completare l'iter dei procedimenti degli interventi stessi e alla luce della nuova normativa, l'U.S.R. Umbria chiedeva agli Enti proprietari di voler confermare o meno la volontà di essere soggetti attuatori, entro e non oltre il 07/12/2017;
- che con nota prot. 4885 del 06/12/2017, il Sindaco del Comune di Vallo di Nera comunicava all'U.S.R. Umbria , in ragione della necessità di completare l'iter dei procedimenti degli interventi in essere e alla luce della nuova normativa, di confermare quanto già comunicato nella precedente corrispondenza di cui al prot.3634 del 25/09/2017 e cioè la volontà di essere soggetto attuatore;
- che con nota n.5101 del 19/12/2017, lo Studio Tecnico COOPERSTUDIO s.c., di Foligno (PG), rimetteva a questo una relazione dalla quale si evince la necessità di effettuare uno studio di vulnerabilità sismica dell'edificio oggetto di intervento, da considerarsi propedeutico alle attività di progettazione degli interventi di miglioramento sismico e che, già da una prima fase di studio effettuata, era possibile stimare insufficiente l'importo del contributo concesso per il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza dell'edificio. In particolare, rilevava il professionista che *"... l'indice di rischio Sismico (IRS) dell'edificio allo stato attuale che deriva dallo studio di vulnerabilità sismica, insieme al livello di miglioramento sismico che l'Amministrazione proprietaria dell'immobile deve definire (si ritiene che non potrà essere minore di quello richiesto per le abitazioni private, ovvero pari al 60% dell'adeguamento sismico), saranno i parametri alla base delle scelte progettuali per individuare gli interventi più adeguati in termini di efficacia e di costo complessivo ..."*.
- che con nota del Sindaco del Comune di Vallo di Nera prot. n. 5168 del 22/12/2017 trasmessa al Vice Commissario Catiuscia Marini e al Responsabile del Servizio di

Protezione Civile Regionale Arch. Alfiero Moretti, veniva inoltrata, la sopra citata relazione del progettista e, sottolineando la pertinenza delle osservazioni in essa riportate, rimarcando la strategicità dell'edificio, veniva richiesta una proroga per la presentazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento in oggetto e un'integrazione del contributo economico riconosciuto;

- che con l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 56 del 10/05/2018 "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione" veniva ricompreso anche il miglioramento sismico del Palazzo Comunale per un importo complessivo di €. 556.800,00; in sostituzione dell'intervento precedentemente inserito nell'O.C. n.37;

- che con nota prot. n. 3473 del 01/10/2018 l'U.S.R. Umbria, in applicazione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 0007013 del 23/05/2018, recante Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica, inoltrava comunicazione in merito alla necessità, da parte dei soggetti attuatori, di procedere alla presentazione degli studi di prefattibilità e di verifica della Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.) per ciascuna opera finanziata;

- che il Comune di Vallo di Nera procedeva con personale interno, alla redazione della "Verifica di Congruità dell'Importo richiesto (C.I.R.) relativa al Palazzo Comunale di Vallo di Nera, con la quale veniva stimato un importo complessivo, per la realizzazione degli interventi, pari a €. 656.741,25.

- che l'aumento dell'importo previsto rispetto a quanto finanziato con O. C. n. 56 del 10/05/2018 era dovuto alla caratterizzazione dell'edificio come:

- ✓ Edificio Essenziale (ai sensi dell'art.14 comma 3 bis-1 del D.Lgs. 189/2016)
- ✓ Edificio Pubblico di interesse strategico - di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato in G.U. n.252 del 29 ottobre 2003
- ✓ Edificio soggetto ad Adeguamento Sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, poiché di interesse strategico in quanto sede di C.O.C. da attivarsi in caso di emergenza e non catalogabile come Bene Culturale);

- che con note prot. n.61 e n.63 del 09/01/2019, questo ente trasmetteva all'U.S.R. Umbria la " Verifica di Congruità dell'Importo richiesto (C.I.R.) relativa al Palazzo Comunale di Vallo di Nera;

- che con nota prot. n. 681 del 15/02/2019 l'U.S.R. Umbria autorizzava il Comune di Vallo di Nera a procedere all' affidamento degli incarichi di progettazione relativi a:

- ✓ Palazzo Comunale
- ✓ Palestra della scuola Media Statale
- ✓ Strada del Cimitero di Meggiano

COMUNE DI VALLO DI NERA

Dato atto che con Determinazione dell'Area Tecnica n. 40 del 05/07/2019 veniva esteso l'incarico già conferito con det. N. 61 del 22/11/2017 e venivano rimodulate le prestazioni previste nella convenzione stipulata in data 30/11/2017 n. rep. 240, allo studio tecnico COOPERSTUDIO s.c., con sede in Via Col di Lana n. 3G – 06034 Foligno (PG) sulla base delle modifiche normative intercorse successivamente alla stipula del contratto originario, così come per effetto della rimodulazione dell'importo finanziato dall'O.C. 56 del 10/05/2018 e ricalcolato con la relativa C.I.R.;

Richiamata la Deliberazione n. 115 del 22.10.2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dai tecnici Arch. Giovanni Bianconi e Ing. Fabrizio Menghini dello studio tecnico Cooperstudio s.c. e trasmesso a questa amministrazione in data 18/10/2019 prot. 7321, relativo all'intervento per i lavori di *"Ripristino con adeguamento sismico della sede municipale del Comune di Vallo di Nera, interessata dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi"*, il cui quadro economico di seguito si riporta:

INTERVENTO

Importo Lavori soggetto a ribasso (computo metrico)	€	404.060,00
Costi della Sicurezza	€	49.940,00
Sommano	€	454.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori (10%)	€	45.400,00
Spese servizi tecnici (prog. fattibilità + prog. definitivo + capitolati + contratto + CSP)	€	20.328,82
Spese tecniche esecutivo	€	12.000,00
Spese tecniche DL + CSE	€	33.000,00
Spese tecniche servizi geologici	€	4.783,98
Spese tecniche collaudo statico	€	9.000,00
Oneri previdenziali spese tecniche (4%)	€	3.164,51
IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22%)	€	18.101,01
Indagini su terreni e materiali	€	6.356,00
IVA sulle indagini (10%)	€	635,60
Componenti impianto ascensore e centrale termica da economie derivanti dal ribasso sulle spese tecniche	€	25.911,71
 Incentivo al RUP (2%) art 113 D.lgs. 50/2016	€	1.816,00
Imprevisti e arrotondamenti (5%)	€	22.243,62
Sommano	€	202.741,25
TOTALE INTERVENTO	€	656.741,25

Ravvisata la necessità, al fine di permettere la predisposizione della progettazione definitiva – esecutiva da parte del professionista incaricato, di procedere all'affidamento delle indagini, saggi e prove strumentali in situ e in laboratorio finalizzate alla conoscenza dei materiali e delle loro caratteristiche meccaniche, oltre ai dettagli costruttivi principali e maggiormente significativi nei confronti del comportamento strutturale, secondo il Piano di prova per rilievi e indagini predisposto dallo studio tecnico Cooperstudio s.c.;

Dato atto che, essendo detto importo già previsto nel quadro tecnico economico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 22.10.2019, è stata inoltrata alla Società Unilab Sperimentazione s.r.l., con sede in Via Giacomo Leopardi n. 27 – 06073 Corciano (PG) richiesta di offerta economica per l'esecuzione delle prestazioni di cui al piano delle indagini predisposto dallo studio tecnico Cooperstudio s.c. (Prot. n. 8478 del 11.12.2019);

Vista la offerta presentata dalla Società Unilab Sperimentazione s.r.l., con sede in Via Giacomo Leopardi n. 27 – 06073 Corciano (PG), pervenuta al protocollo comunale in data 16.12.2019 al n. 8584, con la quale la stessa società si è dichiarata disponibile ad effettuare le prestazioni previste nel piano delle indagini predisposto dallo studio tecnico Cooperstudio s.c., quantificate da prezzario sisma in complessivi €. 10.999,13, all'importo previsto nel quadro economico del progetto preliminare approvato, e quindi per €. 6.356,00 oltre IVA come per legge, applicando quindi un ribasso pari al 42,21%;

Constatato che nel quadro economico del progetto preliminare l'IVA relativa alle indagini è stata erroneamente prevista al 10% invece che al 22%, l'Ufficio Tecnico Comunale ha prontamente rappresentato il fatto al progettista incaricato, che provvederà a rettificare l'aliquota IVA alla presentazione del progetto definitivo-esecutivo;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 4 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che ha modificato l' art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilendo che l' obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, sussiste solo per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2013;

Dato atto che all'interno del MEPA non esistono prodotti analoghi a quello oggetto del presente affidamento, pertanto si può procedere al di fuori dello stesso;

Visto il vigente il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n° 29 del 29.11.2013;

Visto il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a);

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 109, 183 e 191;

DETERMINA

1) DI precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

1. Il fine e l'oggetto che si intende perseguire con il presente affidamento, sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;
2. Che le clausole essenziali sono indicate nella premessa del presente atto;

COMUNE DI VALLO DI NERA

3. La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti;
 4. Per la forma del contratto, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare “*...per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri*”;
- 2) **DI** affidare alla Società Unilab Sperimentazione s.r.l., con sede in Via Giacomo Leopardi n. 27 – 06073 Corciano (PG) – P.Iva 03284920547, l'esecuzione delle indagini, saggi e prove strumentali in situ e in laboratorio finalizzate alla conoscenza dei materiali e delle loro caratteristiche meccaniche, oltre ai dettagli costruttivi principali e maggiormente significativi nei confronti del comportamento strutturale, secondo il Piano di prova per rilievi e indagini predisposto dallo studio tecnico Cooperstudio s.c., relativamente all'intervento di “*Ripristino con adeguamento sismico della sede municipale del Comune di Vallo di Nera, interessata dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi*”, per una somma complessiva richiesta pari ad €. 7.754,32 IVA compresa, come da preventivo agli atti Prot. 8584 del 16.12.2019;
- 3) **DI** impegnare la somma necessaria pari ad €. 7.754,32 al Cap. 2508/0 cod. 01.05-2.02.01.09.001 “Sisma del 24.08.2016 e successivi – Ristrutturazione sede municipale” del Bilancio 2019-2021 anno di competenza 2019;
- 4) **DI** accertare la somma relativa al presente affidamento e le precedenti integrazioni alla progettazione e relazione geologica, pari a complessivi €. 28.657,39, al Cap. in entrata 508/0 cod. 4.02.01.02.001 “Sisma del 24.08.2016 e successivi – Contributo sede municipale” del Bilancio 2019-2021 anno di competenza 2019;

Il presente atto è sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Arch. Gentili Giorgio

COMUNE DI VALLO DI NERA

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 08-01-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 08-01-2020

Il Funzionario Responsabile
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 08-01-2020

IL RESPONSABILE
Arch. Gentili Giorgio